



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 40 DEL 02/09/2022

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE - STADIO COMUNALE “ORESTE GRANILLO” - CAMPIONATO DI SERIE B - ANNUALITA' SPORTIVA 2022/2023.

IL SINDACO

Vista la nota della Questura di Reggio Calabria Cat A4/Gab n. 4065 del 02.09.2022, con la quale viene chiesto che, durante le partite della Società “*Reggina 1914*” che si svolgeranno presso lo stadio comunale “*Oreste Granillo*”, per tutta la durata del campionato di serie B annualità 2022/2023, venga vietata la vendita per asporto e somministrazione di bevande a contenuto alcolico superiore al 5%, nonché, la vendita anche per asporto di bevande in lattine e contenitori di vetro, almeno tre ore prima e un’ora dopo la disputa degli incontri, per gli operatori commerciali, compresi quelli ambulanti, esercenti sia all’interno dello stadio che nell’area esterna al perimetro dello stesso, ricompresa tra Piazzale Omeca, Via Gebbione, Viale Calabria, Via Calopinace, Via Galileo Galilei, Viale Aldo Moro ed il Torrente Calopinace;

Ritenuto necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica connesse allo svolgimento di tali eventi, e in considerazione, in particolare, della prevedibile considerevole affluenza di pubblico, disporre il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nei termini espressi nella citata nota della Questura;

Preso atto della circolare del Ministero dell’Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 07.06.2017, per la gestione delle pubbliche manifestazioni, che attiene non solo agli aspetti di ordine pubblico ma anche a quelli della “safety”, per l’individuazione di dispositivi e misure di sicurezza strutturali ai fini della tutela dell’incolumità delle persone;

Preso atto, inoltre, della direttiva del Ministero dell’Interno n. 1100/1/110 (10) del 18 luglio 2018 sui modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

Visto l’art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Ordina

a tutti gli operatori commerciali, compresi quelli ambulanti, esercenti sia all’interno dello stadio “*Oreste Granillo*” di Reggio Calabria che nell’area esterna al perimetro dello stesso, ricompresa tra Piazzale Omeca, Via Gebbione, Viale Calabria, Via Calopinace, Via Galileo Galilei, Viale Aldo Moro ed il Torrente Calopinace, il divieto di vendita per asporto, anche tramite distributori automatici, e di somministrazione di bevande a contenuto alcolico superiore al 5%, nonché di vendita anche per asporto ed anche per il tramite di distributori automatici, di bevande in lattine e contenitori di vetro, almeno 3 ore prima e 1 ora dopo la disputa degli incontri della società *Reggina*

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

1914 presso lo Stadio comunale “Oreste Granillo” durante tutto il campionato di serie B, annualità sportiva 2022/2023.

Gli eventuali casi accertati di inottemperanza al presente provvedimento saranno perseguiti nelle previste forme di legge e sanzionati secondo la normativa di riferimento.

Dispone

la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Questura di Reggio Calabria, al Comando di Polizia Municipale e a tutte le forze dell’ordine e gli organi di controllo.

Dispone

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo online dell’Ente e la trasmissione all’Ufficio Rete Civica per la pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini della massima diffusione ai cittadini ed operatori commerciali interessati.

Informa

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO F. F.

Dott. Paolo Brunetti